

REGOLAMENTO (CE) N. 802/96 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1996

che ripristina i dazi doganali applicabili ai prodotti del codice della nomenclatura combinata 3102 10 10 originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che beneficiano dei massimali tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 3355/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3355/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3032/95⁽²⁾ in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1 del suddetto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è accordato alle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e al territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nell'ambito di massimali tariffari; che conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento in questione, dal momento in cui si raggiungono tali massimali, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e fino al termine dell'anno civile, i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi;

considerando che le importazioni dei prodotti elencati in allegato, originari delle suddette Repubbliche beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto mediante

imputazione il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili a tali Repubbliche per i prodotti in causa è reso necessario dalla situazione del mercato comunitario;

considerando che è opportuno ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 4 maggio 1996, la riscossione dei dazi doganali sospesa nel 1996 in virtù del regolamento (CE) n. 3355/94 è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati in allegato originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 353 del 31. 12. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 316 del 30. 12. 1995, pag. 4.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
(1)	(2)	(3)
01.0010	3102 3102 10 10	Concimi minerali o chimici azotati: -- Urea con tenore di azoto superiore al 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco